

(N. 719)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 2 agosto 1954
(V. Stampato N. 1003)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 AGOSTO 1954

Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.)
di un contributo a carico dello Stato di lire 380 milioni, per gli esercizi
finanziari 1952-53 e 1953-54.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi all'Italia (E.N.D.S.I.) a pareggio dei bilanci dell'Ente stesso per gli esercizi 1952-53 e 1953-54 un contributo a carico dello Stato di lire 380 milioni, in ragione di lire 190 milioni per ognuno dei predetti bilanci.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 viene destinata una corrispondente aliquota delle disponibilità recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.*